

Deliberazione della Giunta Regionale 11 luglio 2016, n. 40-3620

**Disposizioni in materia di miglioramento dei pozzi irrigui e proposta al Consiglio Regionale di modificazioni del Piano regionale di tutela delle acque del 2007.**

A relazione degli Assessori Ferrero, Valmaggia:

Premesso che:

i maggiori fattori di pressione ambientale sulle risorse idriche nella Regione Piemonte sono riconducibili all'elevata antropizzazione del territorio con la conseguente presenza di numerose attività del settore industriale, civile, agricolo e zootecnico. Alla crescente richiesta idrica si è fatto fronte mediante prelievi sia dai corpi idrici superficiali, attraverso le derivazioni, sia dai corpi idrici sotterranei, attraverso pozzi e sorgenti;

l'utilizzo di acqua sotterranea è stato favorito dalla facilità del suo reperimento, nonché dalla sua abbondanza e, nello specifico del settore agricolo, dalla variabilità stagionale di numerosi corpi idrici superficiali. La necessità di poter disporre di acqua nei momenti di massima richiesta vegetazionale, quando è minima la disponibilità dei corpi idrici superficiali, ha fatto sì che nel tempo venissero realizzate numerose opere di presa da acque sotterranee;

la l.r. 30 aprile 1996, n. 22 (*Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee*), ha precisato che le domande di derivazione devono essere accompagnate da idonei atti progettuali a firma di professionista abilitato, ha previsto il divieto di costruire opere che consentano la comunicazione tra la falda profonda e la falda freatica ed in particolare ha stabilito che la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee da falde in pressione è riservata all'uso potabile;

la Regione Piemonte, attraverso le proprie politiche di settore e gli strumenti di pianificazione persegue l'obiettivo della protezione e della valorizzazione del sistema idrico sotterraneo piemontese, e ha previsto che tale obiettivo si potesse raggiungere mediante la caratterizzazione degli acquiferi e attraverso l'individuazione della base dell'acquifero superficiale, determinandone la cartografia che specifica i limiti di separazione tra la falda freatica e la falda profonda;

con deliberazione del Consiglio regionale n. 117-10731 del 13 marzo 2007, la Regione Piemonte ha approvato il Piano di tutela delle acque;

al fine di perseguire gli obiettivi del P.T.A., con la D.G.R. 3 giugno 2009, n. 34-11524 e con la successiva determinazione dirigenziale n. 900 del 3 dicembre 2012, la Regione Piemonte ha approvato l'identificazione del modello idrogeologico concettuale degli acquiferi di pianura, la loro caratterizzazione e la ricostruzione della base dell'acquifero superficiale riferiti all'intero territorio piemontese;

la misura adottata attraverso l'art. 37 del P.T.A. prevede che, allo scopo di tutelare gli acquiferi profondi, tutti i pozzi che consentono la comunicazione tra la falda freatica e le sottostanti falde profonde siano ricondizionati secondo le modalità stabilite dalla vigente disciplina regionale. Lo stesso P.T.A., all'art. 37 comma 5, fissa le tempistiche di realizzazione degli interventi di ricondizionamento o di chiusura entro il 31 dicembre 2016 per l'intero territorio regionale.

Dato atto che:

dall'esame dei dati contenuti nel Sistema Informativo delle Risorse Idriche (S.I.R.I.), emerge che tale misura ha avuto un effetto sensibile sui pozzi destinati all'uso idropotabile e industriale, mentre l'effetto è risultato piuttosto limitato per quelli ad uso irriguo, essenzialmente per motivi di sostenibilità economica da parte delle aziende agricole;

nel caso dei pozzi ad uso irriguo, la limitata adesione alla pratica di ricondizionamento è riconducibile al fatto che tali pozzi, spesso di non recente realizzazione, risultano tendenzialmente privi di documentazione progettuale, con la conseguenza che, antecedentemente alla programmazione dell'intervento di ricondizionamento, è necessario effettuare la verifica dello "stato di consistenza" del pozzo;

le Province piemontesi e la Città Metropolitana, che hanno ricevuto dal Settore regionale competente in materia di tutela delle acque gli elenchi dei pozzi potenzialmente miscelanti, hanno richiesto ai concessionari la predisposizione degli "stati di consistenza" dei pozzi, in modo da poter definire tecnicamente per quali si dovesse applicare la misura di cui all'art. 37 del PTA.

l'operazione di verifica dello stato di consistenza del pozzo comporta altresì l'onerosa e complessa operazione di estrazione del sistema di adduzione e di pompaggio delle acque per poter effettuare le video ispezioni necessarie alla caratterizzazione tecnica del pozzo. Inoltre, la fase operativa di ricondizionamento dei pozzi irrigui, spesso vetusti, è tecnicamente complessa e incontra difficilmente il criterio della sostenibilità economica, a causa degli elevati costi dell'intervento;

Ritenuto, pertanto, opportuno differire al 31 dicembre 2021 il termine di cui all'art. 37 del PTA, allo scopo di consentire alle Province ed alla Città Metropolitana di terminare il lavoro di identificazione dei pozzi miscelanti, anche in considerazione del processo di riconfigurazione che ha interessato le amministrazioni provinciali.

Premesso inoltre che:

con particolare riferimento agli utilizzi irrigui, è opportuno prendere in considerazione, oltre alla misura di cui all'art. 37 del PTA, una misura che preveda la chiusura dei vecchi pozzi profondi miscelanti e la sostituzione con nuovi pozzi, al fine di addivenire alla chiusura del maggior numero di pozzi non ambientalmente adeguati e di garantire la permanenza delle attività economiche attraverso nuovi pozzi adeguatamente progettati, autorizzati e realizzati;

la realizzazione di nuove opere di captazione, in sostituzione di manufatti obsoleti, comporta di per sé maggiori garanzie ambientali poiché le attuali procedure di rilascio delle concessioni prevedono, per i nuovi impianti, la realizzazione nell'acquifero a loro dedicato: per l'uso irriguo, difatti, è previsto che i nuovi pozzi si attestino nell'acquifero superficiale mentre l'acquifero profondo è prioritariamente riservato all'utilizzo a scopo idropotabile;

l'applicazione della misura può costituire, inoltre, l'occasione per una riorganizzazione, in conformità con la L.R. n.21/1999 (Norme in materia di bonifica e d'irrigazione), su base consortile delle modalità di distribuzione delle acque irrigue, con una conseguente riduzione del numero di pozzi, un contestuale incremento dell'efficienza nell'uso della risorsa ed una potenziale diminuzione della richiesta energetica per il pompaggio.

Dato atto che:

in ragione dei potenziali benefici in termini ambientali, gestionali ed energetici sono state pertanto ipotizzate alcune misure di incentivazione, sia per la sostituzione di pozzi obsoleti che per favorire l'accorpamento di più utenze singole in forme di utilizzo consortile;

la Regione Piemonte, in occasione della revisione del regolamento regionale 10/R/2003 (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica) ha significativamente semplificato le procedure amministrative per la sostituzione dei pozzi regolarmente concessi, ma non più utilizzabili per cause tecniche o perché miscelanti ai sensi dell'articolo 2, comma 6 della l.r. n. 22/1996;

ai sensi dell'art. 27 bis del regolamento citato, per poter procedere alla perforazione di un nuovo pozzo, contestualmente alla chiusura di un pozzo esistente di medesime caratteristiche, è stata infatti prevista, in luogo di più complesse procedure, la presentazione di una semplice "comunicazione", corredata dai relativi atti progettuali, e sono state predisposte, per gli aspetti tecnici relativi al ricondizionamento ed alla chiusura, apposite linee guida regionali approvate con D.D. n. 539 del 3 dicembre 2015;

la misura di chiusura dei vecchi pozzi profondi miscelanti e la sostituzione con nuovi pozzi di adeguate caratteristiche ha già trovato recepimento nella pianificazione generale in materia di risorse idriche. La Regione Piemonte, in data 14 dicembre 2015 con D.G.R. n. 22-2602 ha deliberato in ordine all'approvazione del Piano di Gestione del Distretto idrografico del Fiume Po, in attuazione della Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque). Le misure di tutela contenute nel programma di misure del Piano di Gestione sono state selezionate tenendo conto dello stato ambientale delle acque superficiali e sotterranee, delle pressioni antropiche significative rilevate, degli obiettivi ambientali previsti e delle eventuali esenzioni proposte rispetto all'obiettivo buono al 2015. Nello specifico, è stata tra le altre individuata la misura individuale KTM 13-P1-a043 per il "ricondizionamento o sostituzione dei pozzi che mettono in comunicazione il sistema acquifero superficiale con quello profondo". Il Piano di Gestione del Distretto idrografico del Fiume Po è stato adottato in sede di Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po in data 17 dicembre 2015.

Ritenuto opportuno, per quanto sopra riportato, incentivare con appositi finanziamenti la riduzione del numero di punti di prelievo esistenti, mediante la sostituzione di due o più pozzi aziendali con un unico nuovo pozzo consortile.

Dato atto, inoltre, che:

mediante l'articolo 52 della Legge regionale n. 21 del 9 agosto 1999 è possibile concedere contributi in conto capitale fino al 95% a favore dei consorzi di irrigazione per "la ricerca, la raccolta e la distribuzione delle acque a scopo irriguo, per l'acquisto delle relative attrezzature, per la realizzazione o la sistemazione dei laghetti artificiali, anche se destinati unicamente all'acquacoltura e per le sistemazioni idraulico-agrarie del suolo".

Dato atto che:

La copertura finanziaria per i finanziamenti di cui sopra è assicurata dalla giacenza di € 2.256.678,19 derivante dalle risorse trasferite ad Arpea ai sensi dell'art. 12 della L.r. 12/2008 con:

- D.D. n. 188 del 29/07/2004
- D.D. n. 261 del 29/11/2005
- D.D. n. 222 del 20/09/2006

- D.D. n. 756 del 29/09/2008
- D.D. n. 869 del 25/09/2009

in attuazione della D.G.R. 33 – 11612 del 15/06/2009 per € 9.000.000,00 destinati al finanziamento di infrastrutture irrigue di importanza strategica ai sensi dell'articolo 52 della L.R. 21/99 ed utilizzate parzialmente per complessivi € 6.743.321,81 per i beneficiari individuati con la D.D. n. 587 del 27/05/2010 fatta eccezione del Comprensorio Irriguo Destra Bormida che ha rinunciato alla realizzazione del progetto con nota prot. n. 15758/A1704A del 19/04/2016.

Ritenuto di attuare l'intervento a sostegno della sostituzione dei pozzi miscelanti, tramite appositi bandi nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- la promozione e l'incentivazione della misura di sostituzione dei pozzi miscelanti ad uso irriguo dovrà essere prioritariamente perseguita nelle aree di cui al comma 3 dell'Art. 37 del P.T.A. ed in quelle porzioni di territorio afferenti i corpi idrici sotterranei profondi che risultano maggiormente interessate da uno scadimento dello stato di qualità ai sensi della Direttiva Quadro sulle Acque; tali aree dovranno essere individuate dalla Direzione regionale Ambiente, Governo e Tutela del Territorio;
- i nuovi pozzi ad uso irriguo saranno dotati di progetto a firma di tecnico abilitato, dovranno attingere dall'acquifero superficiale, ed essere dotati di misuratori delle portate e dei volumi ai sensi del regolamento regionale 7/R/2007;
- i pozzi oggetto di dismissione, dei quali dovrà essere assicurata l'avvenuta chiusura, dovranno rispettare i requisiti di cui alle "Linee guida per la chiusura e il ricondizionamento dei pozzi" con la D.D. 539 del 3 dicembre 2015;
- la misura di finanziamento da riconoscere attraverso appositi bandi terrà conto di incrementare il finanziamento economico in modo proporzionale, per quei soggetti che si aggregeranno su base consortile in numero crescente;
- a parità di altre condizioni, i bandi per l'attribuzione di benefici economici ai concessionari di pozzi potenzialmente miscelanti prevederanno premialità di punteggio per i concessionari che abbiano depositato presso la Città Metropolitana o la Provincia competente per territorio, lo "stato di consistenza" dei pozzi.

Ritenuto, inoltre, di rinviare a successiva deliberazione l'individuazione dei criteri e la definizione del procedimento amministrativo.

Parallelamente alle misure in parola, da finanziarsi ai sensi della L.r. 21/99, si dà atto che tra le misure previste dall'attuale PSR 2014 – 2020 la misura 4.1 prevede, a favore delle aziende agricole piemontesi, la possibilità di ottenere incentivi economici per l'ammodernamento delle strutture agricole. Rientra tra le iniziative finanziabili anche il rifacimento di pozzi per uso irriguo finalizzato alla riduzione di almeno il 5% dei volumi prelevati;

Ritenuto, infine, di demandare, al fine della tutela degli acquiferi, promuovere la corretta realizzazione tecnica dei pozzi di nuova costruzione, alle strutture regionali competenti la predisposizione di idonea informativa agli operatori delle imprese operanti sul territorio piemontese, sensibilizzandoli in merito alle previsioni normative vigenti e agli obiettivi di tutela sanciti dalla pianificazione di settore;

vista la l.r. 22/1996;

vista la D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007 che approva il Piano di Tutela delle Acque;

vista la D.G.R. 3 giugno 2009 n. 34-11524;

vista la D.D. 3 dicembre 2012 n. 900;

vista la D.D. 3 dicembre 2015 n. 539;

visto l'articolo 16 della l.r. 23/2008;

la Giunta Regionale, con votazione unanime espressa nei modi di legge,

*delibera*

a) di proporre al Consiglio regionale l'approvazione delle seguenti modificazioni al Piano di tutela delle acque, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 117-10731 del 13 marzo 2007:

1) all'articolo 37, comma 4, lettera a) delle norme di Piano le parole "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";

2) all'articolo 37, comma 5 delle norme di Piano le parole "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";

b) di dare mandato alla Direzione regionale Ambiente, Governo e Tutela del Territorio per l'individuazione delle aree ad elevata priorità di finanziamento in considerazione dei criteri contenuti all'art. 37, comma 3 delle Norme di PTA ed in quelle porzioni di territorio afferenti i corpi idrici sotterranei profondi che risultano maggiormente interessate da uno scadimento dello stato di qualità ai sensi della Direttiva Quadro sulle Acque;

c) di rinviare a successiva deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto delle indicazioni ed indirizzi di cui in premessa, la definizione dei criteri per l'attivazione di bandi di finanziamento per la sostituzione con aggregazione di pozzi irrigui e l'individuazione dei pesi da attribuire relativamente ai criteri di selezione per la formazione della graduatoria, nonché la definizione delle fasi del procedimento amministrativo stabilendo che entro il 31/12/2016 dovranno essere pubblicati i relativi bandi a cura della Direzione Agricoltura;

d) di prevedere che per i suddetti bandi di finanziamento si provveda con le giacenze pari ad euro 2.256.678,19 esistenti presso ARPEA e rivenienti da trasferimenti effettuati per il finanziamento di interventi ai sensi dell'art. 52 della L.R. 21/1999;

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)